

PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

IL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI:

Composto dai seguenti magistrati:

Dr. Piero Calabrò Presidente

Dr. Mario Fraticelli Giudice

Dr. Aldo Celentano Giudice

Dr. Nicola Proto Giudice

Dr. Riccardo Atanasio Giudice

Dr. Salvatore Dovere..... Giudice relatore

Dr. Ciro Angelillis..... Giudice

Dr. Silvio Cinque Giudice

Dr. Nicola Clivio Giudice

Riunito in camera di consiglio ha deliberato il seguente:

PARERE:

Relativo ai quesiti formulati in merito alle modalità con le quali un Dirigente scolastico può portare un aiuto ad un portatore di handicap orfano dei genitori, soggetto ad ipocriti affetti di parenti interessati più all'aspetto economico che al bene dello stesso.

In merito ai poteri dell'ufficio del Dirigente scolastico

Ancorché il nuovo ordinamento scolastico abbia accentuato significativamente il ruolo e l'autonomia del Dirigente scolastico, questi non ha poteri che gli consentano di intervenire nell'area dei rapporti familiari del minore, con l'intensità e nella direzione evocata dai quesiti.

Pertanto, egli non può precludere ai famigliari di accompagnarsi al disabile, di tenere con questi relazioni che conseguono ai vincoli parentali.

Il Dirigente ha però poteri che si estendono, sul piano spaziale, alle strutture scolastiche, ivi comprese le aree pertinenziali.

Egli può quindi dare disposizioni perché non si creino situazioni di turbamento delle attività scolastiche, tra le quali si possono ipotizzare prescrizioni in grado di precludere ai famigliari del disabile di assumere, nell'ambito di quelle strutture e di quelle aree, comportamenti che, pur avendo ad oggetto il minore, incitano, perturbandole, sulle attività scolastiche.

Il coinvolgimento diretto nelle dinamiche famigliari estenderebbe anche al Dirigente scolastico e agli insegnanti il clima conflittuale che le caratterizza.

Pertanto, è opportuno mantenere un comportamento "istituzionale", esplicandone tutte le potenzialità, che consentano una protezione del minore sin quando è all'interno della struttura scolastica.

Il dirigente potrà quindi richiamare i famigliari a condotte rispettose della tranquillità degli studenti e dei docenti, sino al punto di interdire loro l'ingresso nelle strutture, fermo restando il diritto dei famigliari di attendere il minore all'esterno delle stesse.

Sarà opportuno disporre altresì che il minore venga accompagnato da personale idoneo sino all'uscita delle strutture.

Egli, infine, come il personale scolastico, può portare all'attenzione del giudice tutelare la situazione, perché questo assuma i provvedimenti del caso.

A tale riguardo, il progetto di richiedere il collocamento del disabile presso la Comunità Alloggio, specie perché comporta uno sradicamento dal contesto effettivo, dovrebbe essere soluzione subordinata rispetto ad altre, che quello sradicamento non comportano.

In merito alle iniziative comunque assumibili

Ai sensi dell'art. 357 c.c. "*il tutore ha la cura della persona del minore*"; dall'art. 348, co. 4 c.c. si ricava che il tutore deve provvedere all'educazione e all'istruzione del pupillo, allo stesso modo in cui tali doveri gravano sui genitori (è fatto esplicito rinvio all'art. 147 c.c.).

Sicché rappresenta uno specifico obbligo giuridico del tutore assicurare che i diritti della persona del pupillo non vengano lesi o posti in pericolo.

Nella specie, ciò significa che il Dirigente scolastico può rappresentare la situazione al giudice tutelare perché questi richiami il tutore all'osservanza dei suoi doveri e, se del caso, provvedere alla sostituzione del medesimo.

La ricostituzione di un ambiente affettivo consono ai bisogni del disabile appare l'obbiettivo da perseguire prioritariamente.

Esso dovrà essere raggiunto attraverso una mediazione condotta dal tutore.

Un tutore adempiente ai suoi doveri deve ricercare, con tecniche conciliative, di evitare contatti famigliari pregiudizievoli per il disabile.

Nel caso a tali indicazioni i famigliari non corrispondano spontaneamente, il tutore potrà far ricorso al giudice tutelare per far emettere un espresso provvedimento, ai sensi dell'art. 361 c.c., che precluda a famigliari non conviventi di entrare in contatto con il minore, ove ciò pregiudichi lo stato di salute psico-fisica dello stesso.

Solo in caso di insuccesso si potrebbe giungere alla richiesta volta ad ottenere l'inserimento del disabile in una Comunità Alloggio.

Oltre queste facoltà di sollecitazione dell'intervento del Giudice tutelare, implicate dalla natura del procedimento, il Dirigente scolastico non può immaginare di veder realizzare verifiche quotidiane delle condotte dei vari soggetti interessati alla vicenda.

Ovviamente, in mancanza di idonee iniziative del tutore, va sollecitata al Giudice tutelare la sostituzione del medesimo, con la designazione di un soggetto che sia disponibile e capace di farsi carico di compiti che non possono ridursi alla gestione del patrimonio ma che – nel caso specifico – implicano l'assunzione di effettivo ruolo genitoriale.

Quarta sessione, Udine 13 aprile 2002

Il Giudice relatore

Il Presidente

I Giudici